CITTA' DI TORINO

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI

DEL 528 / 2021 **21/06/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GIUGNO 2021

(proposta dalla G.C. 18 giugno 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
BUCCOLO Giovanna	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MENSIO Federico	TISI Elide
CHESSA Marco	MONTALBANO Deborah	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale ROUX Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)* (...)".

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013).
Richiamate le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2020:

- del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 05026/013), con la quale sono state definite le scadenze TARI;
- della Giunta Comunale del 10 marzo 2020 (mecc. 2020 00829/013), con la quale, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state sospese le prime due rate dell'acconto TARI a favore delle utenze non domestiche, con scadenza 16 marzo e 15 maggio;
- della Giunta Comunale del 31 marzo 2020 (mecc. 2020 00891/013), con la quale, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state sospese le prime due rate dell'acconto TARI a favore delle utenze domestiche, con scadenza 30 aprile e 29 maggio;
- del Consiglio Comunale del 1° giugno 2020 (mecc. 2020 01148/013), con la quale, a causa

dell'emergenza sanitaria, sono state prorogate e rimodulate le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2020;

- del Consiglio Comunale del 14 settembre 2020 (mecc. 2020 01856/013), con la quale sono state approvate le tariffe, le agevolazioni generali e quelle a favore delle utenze non domestiche in relazione all'evento pandemico della primavera 2020;
- della Giunta Comunale del 24 settembre 2020 (mecc. 2020 01612/013), con la quale sono state determinate le agevolazioni per disagi a causa dell'allestimento di cantieri di durata superiore a sei mesi per la realizzazione di opere pubbliche;
- della Giunta Comunale del 22 marzo 2021, n. 211/2021, con la quale sono state definite le agevolazioni a favore delle utenze non domestiche in relazione all'evento pandemico dell'autunno 2020.

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 27 del 25 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e preso atto che, in attesa di disporre dei dati utili alla definizione del Piano Finanziario per l'anno 2021 secondo la deliberazione ARERA n. 493/2020, sono state confermate le previsioni di Bilancio 2020, definite in base alle tariffe approvate con la deliberazione del C.C. del 14 settembre 2020, n. 01856/013.

Richiamata altresì la deliberazione *del Consiglio Comunale n. 211/2021 del 22 marzo 2021 con la quale sono state definite le scadenze della TARI 2021.*

Rilevato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.

Preso atto che:

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e luoghi della cultura;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
- la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta

eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;

- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa;
- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Gialla;
- il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- il DPCM 2 marzo 2021, che detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi prorogato fino 30 aprile. Sono confermate le precedenti misure di contenimento e proroga del divieto di spostamento tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il divieto di spostamento per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case. Viene disposta, dal 27 marzo 2021, la riapertura dei cinema e dei teatri in zona bianca e in zona gialla (tuttavia abrogata poi con il DL n. 30), previa prenotazione online. Si dispone inoltre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa.
- con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile.
- con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le zone gialle e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre confermati il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone arancioni e rosse.

Per l'anno 2020, non essendo disponibili specifici finanziamenti statali destinati alle agevolazioni TARI, la Città, al fine di riconoscere agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche, evitare aumenti agli utenti non beneficiari di agevolazioni difficilmente assorbibili data la generale crisi in corso, e rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654 della Legge 147/201, ha stanziato appositi fondi attingendo al "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., così come previsto dal comma 823 della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, è stato stanziato un fondo di 6,3 milioni di Euro per finanziare varie forme agevolative, tra cui quelle a favore di famiglie con reddito ISEE entro determinati limiti (pari a 5,7 milioni di Euro).

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono stati stanziati fondi per complessivi 14,4 milioni di Euro. Tra questi, oltre al fondo di 1 milione destinato agli sgravi per utenze non domestiche situate in zone interessate cantieri di opere pubbliche di lunga durata, vi sono stati i fondi, per complessivi 13,4 milioni, a favore delle utenze non domestiche interessate da sospensioni a causa del Covid-19.

Un primo fondo di 7 milioni di Euro, stanziato in relazione alla pandemia della primavera 2020, è stato utilizzato secondo i criteri dettati dalla deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Con atto del Consiglio Comunale (mecc. 2020 01856/013), la Città ha infatti deliberato di applicare, per il solo anno 2020, la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa:

a. a favore di categorie di utenze non domestiche 6.1, 6.2, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, le cui attività sono state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi, regionali, comunali, riaperte oppure ancora sospese alla data 5 maggio 2020;
b. a favore delle attività con codici ATECO individuati nelle tabelle Tabella 1a e 1b dell'Allegato A della deliberazione ARERA 158/2020, sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi, regionali, comunali, riaperte oppure ancora sospese alla data del 5 maggio 2020, e comprese nell'ambito delle seguenti categorie: 7, 8, 12, 15 (escluse farmacie), 20, 21, 22, 27;
c. a favore dei soggetti le cui attività sono state sospese da provvedimenti comunali, pur appartenendo a categorie non oggetto di sospensione governativa, riaperte oppure ancora sospese alla data del 5 maggio 2020 (banchi di vendita alimentari e produttori agricoli di Porta Palazzo).

Un ulteriore fondo di 6,4 milioni di Euro, stanziato in relazione alla pandemia dell'autunno 2020, è stato utilizzato per integrare le suddette agevolazioni.
In assenza di indirizzi normativi, la Città, con atto del Consiglio Comunale n. 211/2021 del 22 marzo 2021 ha riconosciuto le seguenti ulteriori agevolazioni, in aggiunta a quelle già previste a causa dell'emergenza epidemiologica manifestatasi nella primavera del 2020, sulla TARI dovuta nell'anno 2020 e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile della tariffa:

- *Riduzione pari al 75% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020* a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 7 (parte), 8 (parte), 16, 19, 21 (Teatri e Musei con codice ATECO 84.12.40, 90.02.09,90.04.00,91.02.00,91.03.00), 23 (parte), attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto è stato riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;
- *Riduzione pari al 75% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020* a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 6.1, 6.2, 15 (limitatamente alle agenzie viaggi e tour operator), 21 (limitatamente alle agenzie viaggi e tour operator), attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto è stato riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO;
- *Riduzione pari al 42% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020* a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 10 (parte), 12 (parte), 13, 14.1 (parte), 15 (parte), 17 (escluse mense aziendali), 18, 20 (parte sottocategoria 20.2), 22 (parte), 24 (parte), 27 (parte), 31, 35, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto è stato riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;
- *Riduzione pari al 42% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020* a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 21 (locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi) e 32, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste

agli spostamenti.
Richiamato l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività.
Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il prossimo 24 giugno. Nelle more di disporre del riparto finale, l'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – ha pubblicato una stima degli importi che saranno assegnati a ciascun Comune.
L'assegnazione stimata per il Comune di Torino ammonta a Euro 14.383.650,00 (fonte https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche-2021-le-assegnazioni-prevedibili-per-ciascun-comune). Il fondo disponibile per la concessione di riduzioni TARI, tenuto conto del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) da riconoscere alla Città Metropolitana di Torino, risulta pertanto pari a Euro 13.664.467,50.
Il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.
Richiamato l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
Visto l'art. 14, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento TARI, che dispone: "*saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza (...)*";
Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in attesa delle assegnazioni definitive, individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021, dando atto che le stesse saranno rideterminate in proporzione ai fondi definitivamente assegnati alla Città:

- Agevolazione a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase primo semestre 2021

In considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche è stabilita la seguente agevolazione:

1. Riduzione pari al 98% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre dell'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
   - siano attive nel primo semestre 2021;
   - siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
   - nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;
   - pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
   - nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO

N. Categoria TARI	Descrizione categoria
7	Residence - Pensionati privati per anziani (esclusi Pensionati)
8	Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno (esclusi studi televisivi)
16	Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere
19	Palestre ginnico sportive
21 (solo sottocateg. 21.4)	Locali destinati ad Enti Pubblici (limitatamente a Teatri e Musei con codice ATECO 84.12.40, 90.02.09, 90.04.00, 91.02.00, 91.03.00)
23	Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
6.1	Alberghi – Pensioni – Locande (senza ristorazione) - Affittacamere
6.2	Alberghi – Pensioni – Locande (con ristorazione)
15 (parte) 21 (parte)	Agenzie viaggio e tour operator (limitatamente alle attività con codice ATECO: 79.11.00, 79.12.00,79.90.11,79.90.19)
10	Chioschi in genere (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
12	Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie d'arte (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
13	Circoli aziendali
14.1	Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie fino a 250 metri quadrati (limitatamente alle attività di Pasticcerie e Gelaterie con codice ATECO 56.10.30)
15	Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
17	Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors (escluse Mense aziendali)
18	Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors

20 (solo parte sottocateg. 20.2)	Botteghe artigiane Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
22	Magazzini e depositi - Rimesse roulottes (limitatamente alle utenze associate a categorie con attività sospesa)
24 (solo sottocateg. 24.1)	Scuole private – Università (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
27	Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati. (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
35	Stadi di calcio
21 (sottocateg. 21.1)	Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi
32	Locali occupati da Onlus (D.L.vo 460/97), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/00), con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione.

L' "Agevolazione a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase primo semestre 2021" è determinata con riferimento alla tassa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre dell'anno 2021 e fino alla concorrenza di tale importo. Essa è applicata in riduzione dell'importo dovuto a titolo di saldo TARI per l'anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto. Nel caso in cui il saldo 2021 non sia dovuto, l'importo dell'agevolazione sarà detratto dall'eventuale debito residuo a titolo di TARI 2020 o di anni precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi, l'eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell'attività, sarà riconosciuto un rimborso.
Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l'agevolazione è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico alla data del 30 giugno 2021; tuttavia, per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione, si prevede la predisposizione di una dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da compilare on line, che sarà messa a disposizione nella pagina web "Torino Facile" all'indirizzo https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/tari-2020-dichiarazione-le-agevolazioni-covid19.
L'agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla prima scadenza utile.
Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento TARI agli artt. 14, comma 5, e 15, comma 1.
La perdita di gettito presunta conseguente alle suddette agevolazioni, al lordo del TEFA, è pari ad Euro 14.383.650,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi statali di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021.
Richiamata altresì la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, approvata dal Consiglio

Comunale in data 17 dicembre 2019 n. 25/2021;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2020, n. 2020 01856/013, sono state confermate le seguenti agevolazioni, applicate in sede di acconto TARI 2021:
A. Agevolazione alle utenze domestiche per nuclei familiari numerosi
B. Esclusione dall'acconto per le utenze non domestiche ricomprese nelle aree agevolate nel 2021 che, nel corso del 2020, hanno beneficiato della agevolazione per cantieri di opere pubbliche in misura pari o superiore al 50%.

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni alle utenze domestiche, da applicare in sede di saldo:
C. Agevolazione I.S.E.E.
Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'ARERA, la deliberazione 158/2020 della stessa Autorità ha previsto che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, abbia possibilità di introdurre dall'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti.
A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E.:

Fascia	Valore ISEE		Percentuale di sconto TARI
	da Euro	a Euro	
Prima fascia	0	13.000,00	40%
Seconda fascia	13.000,01	17.000,00	25%
Terza fascia	17.000,01	24.000,00	15%

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2021, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.
Saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 27 settembre 2021, relative a dichiarazioni sostitutive uniche (D.S.U.) sottoscritte dagli utenti dal 16 settembre 2020 al 20 settembre 2021, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.
Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2021 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l'I.S.E.E. corrente entro la data del 31 dicembre 2021.
L'agevolazione è revocata in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2021 entro il termine del 30 giugno 2022, per essere recuperata con l'emissione del saldo TARI 2022.
La fattispecie è prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con quella di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) dello stesso regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti).
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 5.800.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.
D. Riduzione per la raccolta differenziata.

E’ prevista una riduzione tariffaria pari al 10% della parte variabile della tariffa di ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno, secondo criteri e modalità specifiche che saranno definite dalla Giunta Comunale.
La fattispecie è prevista dall’art. 16 del vigente Regolamento TARI.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 260.000,00 circa, la cui copertura finanziaria è assicurata nell’ambito del piano economico finanziario.
Con riferimento alle utenze non domestiche, per l’anno 2021 si prevedono le seguenti agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

E. Agevolazione per cantieri di opere pubbliche.

E’ prevista a favore delle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi.
Le percentuali di agevolazione, il periodo di applicazione e le zone interessate sono state individuate dalla Giunta Comunale con atto del 15/6/2021, n. 521.
La fattispecie è prevista dall’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 450.000,00. la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell’Ente.

F. Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali.

E’ prevista un’agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di saldo 2021 alle utenze interessate.
La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del vigente Regolamento TARI.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 8.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell’Ente.

G. Agevolazioni a favore di Associazioni e scuole per l’infanzia.

E’ prevista un’agevolazione del 30% a favore di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997, delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000, nonché loro affiliati o associati.
Le fattispecie sono previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento TARI. Si terrà conto inoltre delle associazioni di cui al D.Lgs. 117/2017, che ha recentemente innovato la disciplina del Terzo Settore.
In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle scuole per l’infanzia parificate aderenti al FISM e convenzionate con la Città. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del vigente Regolamento TARI.
Le agevolazioni sono applicate in sede di saldo 2021, dietro istanza di parte, purché i contribuenti siano in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 46.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell’Ente.

H. Riduzioni per lotta allo spreco alimentare.

In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede anche per l'anno 2021 un’agevolazione a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione TARI è proporzionale al peso documentato delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15, comma 1, del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso dei rifiuti avviati a recupero sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa. Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni

previste dal Regolamento TARI.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 20.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.
Le agevolazioni di cui alle lettere A), B), C), D), E), F), saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2021 entro il termine del 30 giugno 2022, in mancanza di attivazione di un piano rateale, per essere recuperate con l'emissione del saldo TARI del 2022.
Esse potranno altresì essere revocate nel caso in cui l'Ente, a chiusura del rendiconto 2020 registri un disavanzo con obbligo di ripiano nel triennio 2021-2023, che non trovi copertura attraverso risorse ordinarie di bilancio o eventuali fondi straordinari specificatamente assegnati a tal fine.
Restano confermate, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI:

- l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito.

La perdita di gettito presunta è, rispettivamente, pari ad Euro 640.000,00 e ad Euro 50.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.
Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*".
Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*
Preso atto che, l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69 ha stabilito che "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
Dato atto inoltre che con verbale n. 32 del 18 giugno 2021 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare gli interventi agevolativi sulla TARI 2021 descritti dettagliatamente in premessa, per le motivazioni ivi riportate, dando atto che i codici ATECO di riferimento sono indicati nell'allegato 1 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta nel primo semestre dell'anno 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento agli articoli 14, comma 5, e 15, comma 1;
3. di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.., per l'elaborazione dei dati per l'applicazione tempestiva delle agevolazione TARI.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretta Domenico

PRESENTI 37
VOTANTI 33

ASTENUTI 4:
Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Petrarulo Raffaele, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 33:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvatato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretta Domenico

PRESENTI 37
VOTANTI 33

ASTENUTI 4:
Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Petrarulo Raffaele, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 33:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento:
allegato 1 - allegato 2.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Flavio Roux

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-528-2021-All_1-Allegato_1.pdf
2. DEL-528-2021-All_2-Allegato_2.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento